

8

ORDINANZA
(ex art. 348-bis/ter Cpc.)

nella causa civile n. 439/14-RGC fra le parti (RETE FERROVIARIA Spa. c/ [redacted] meglio indicate nella intestazione del verbale d'udienza.

Il Tribunale con la sottoindicata sentenza accoglieva il ricorso [redacted] per l'effetto - accertata la tempestività dell'azione da loro intrapresa e dichiarata l'illegittimità del trasferimento dei medesimi in Voghera - condannava Trenitalia, nel vantaggio delle spese, a riammetterli presso l'OMC Carrozze di Osmannoro.

Il reclamo introdotto avverso la decisione da Trenitalia, sulla resistenza di [redacted] (che, premesso il sopravvenire del proprio licenziamento, invoca l'accertamento, quanto meno, della soccombenza virtuale, ai fini della disciplina delle spese) e nella contumacia del [redacted] non ha ragionevoli probabilità d'essere accolto.

Quanto alle eccezioni preliminari, ritiene la Corte fondate le argomentazioni utilizzate dal primo Giudice, il quale correttamente ha inteso interpretare l'azione introdotta dai lavoratori, ex comb. disp. artt. 669 bis ss./700 cpc., come l'azione giudiziale di cui parla l'art. 32 Coll. Lav., utile ad impedire la decadenza colà prevista. In effetti, specie se si considera che non è più indispensabile l'introduzione del giudizio di merito per rendere definitive le statuizioni emesse nella c.d. procedura d'urgenza, non si vede per quale ragione questa azione giudiziaria debba essere considerata inidonea allo scopo di impedire la decadenza. Per [redacted] poi, il cui trasferimento (giugno 2010) è avvenuto prima della vigenza della L. n. 183/2010 (novembre 2010), deve convenirsi che l'intera vicenda resta sottratta alla decadenza prevista per la fase stragiudiziale in quanto successivamente introdotta e ciò non foss'altro perchè la norma quando ha voluto estendere l'applicazione anche a fattispecie in corso alla data della entrata in vigore, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 32 c. 4, lett. 'a').

Per quanto attiene alla pretesa acquiescenza del [redacted] al trasferimento, per averlo impugnato 27 mesi dopo l'accettazione con la presa di servizio, si tratta all'evidenza di una eccezione nuova come tale inammissibile ex art. 435 cpc., infatti essa non risulta formulata nè nella memoria di costituzione e nemmeno - benchè tardivamente - nelle note di replica, che della prima costituiscono mera copia integrale.

Il principale argomento di merito utilizzato da Trenitalia non pare fondato. Dice infatti la società che l'organico aziendale di Firenze, per le mansioni corrispondenti all'inquadramento di operaio comune non prevede posti (questi essendo bensì solo in Voghera ove ebbe a destinarli), trattandosi di mansioni che di fatto hanno continuato ad essere appaltate.

Il ragionamento è infondato.

Le mosse devono essere prese dal contenuto della decisione di questa Corte (sent. 103/08) ormai passata in giudicato, con la quale è stato, in sostanza, riconosciuto che il rapporto di lavoro, nonostante l'apparente dipendenza da terzi, si svolse di fatto direttamente fra Trenitalia Spa. e i lavoratori, cioè rilevando che concretamente la Società in quello specifico stabilimento (Officina Manutenzione Locomotive di Firenze) si era organizzata in maniera tale da utilizzare quelle mansioni direttamente e rispetto a questo dato di fatto la circostanza che l'organico non contemplasse l'astratta figura professionale vuol dire poco. Vuol dire, invece che, appunto, prescindendo dalla propria teorica pianta organica, l'azienda aveva avuto necessità di utilizzare operai comuni e non si vede per quale ragione non debba continuare a farlo dopo che è stato squarciato il velo della fittizia interposizione. La circostanza non pare dissimile da quella che si verifica nel caso di nullità del termine, rispetto al quale la Cassazione riconosce il diritto a veder continuare l'espletamento delle proprie

Jm

mansioni nel posto da ultimo occupato (C. 19095/13, conf.: 11927/13, 27844/09), salvo un successivo legittimo trasferimento.

██████████ ato atto che successivamente al deposito dell'appello è stato raggiunto da recesso datoriale, ritualmente impugnato e, quindi, del venir meno dell'interesse al gravame, stante l'inesistenza di utilità pratica dell'eventuale rigetto dell'appello - conclude benchè subordinatamente per l'accertamento della soccombenza virtuale di controparte al fine della disciplina delle spese. La pronuncia di inammissibilità del gravame assorbe, però, la prospettazione subordinata, ricevendo egli pur sempre il favore delle spese.

L'inammissibilità del gravame, genera la soccombenza anche in punto di C.U., tenuto conto che l'art. 348 ter, c. 1, cpc. prevede esclusivo rimando all'art. 91 cpc.-

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile l'appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa. avverso la sentenza n. 215 del 26/02/2014 del Tribunale di Firenze. Condanna l'appellante a rimborsare a ██████████ unico appellato costituito, le spese del grado liquidate in €. 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.

Firenze, 28 /5/2015

IL PRESIDENTE
(dr. G. Bronzini)

